

Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia

STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E CONSORZIATI

1. Con Atto Costitutivo del 1 agosto 1993, Notaio Dott. Giodano, Repertorio n. 10.332, Raccolta n. 3.392, è costituito il Consorzio volontario tra i proprietari e conduttori di terreni agro silvo pastorali ricadenti nelle unità territoriali di intervento delimitate dalle planimetrie e dalle carte topografiche che si conservano agli atti del Consorzio (articolo 4 dell'Atto Costitutivo), denominato 'Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia', con sede in Ottone (PC) – Piazza Municipio 1 (articolo 2 dell'Atto Costitutivo).

2. Il Consorzio ha durata indeterminata (articolo 5 dell'Atto Costitutivo).

3. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 12 dell'Atto Costitutivo, del Consorzio fanno parte i proprietari e i conduttori dei terreni ricompresi nell'unità territoriale di intervento, la cui domanda di adesione sia stata accolta. Ai fini dell'ammissione al Consorzio e del successivo mantenimento dello status di consorziato, per conduttore s'intende colui che esercita un'attività agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) su terreni di proprietà altrui, di estensione minima pari a 3 ha, ricadenti nell'unità territoriale consortile. Alla domanda di adesione i conduttori devono allegare come titolo di conduzione copia del contratto di affitto o di comodato d'uso gratuito che abbia regolarmente assolto tutti gli obblighi di legge in materia di registrazione e imposta di registro. Proprietari e conduttori aderiscono al Consorzio con tutti i terreni di loro proprietà o in conduzione ricadenti nell'ambito consortile, indipendentemente da quanto da essi indicato nella domanda di adesione o risultante della visura catastale allegata alla stessa. I suddetti proprietari o conduttori possono farsi rappresentare all'interno del Consorzio stesso dai propri familiari tramite delega scritta accettata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

4. In caso di comproprietà, sia pro-diviso che pro-indiviso, possono essere consorziati tutti i comproprietari.

5. In ogni caso, qualunque tipo di tassazione (imposte, tasse, tariffe, contributi, canoni, ...), a qualunque titolo ricadente sui terreni consorziati, resta in capo ai singoli consorziati, indipendentemente dalla loro tipologia (proprietà individuali, proprietà collettive, persone giuridiche, enti locali, ...).

Articolo 2 – FINALITA' E SCOPI

1. Il Consorzio ha le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 3 dell'Atto Costitutivo, e in particolare:

- a) la conservazione, la difesa, la valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole, secondo le normative vigenti in materia, ed in particolare, l'Art. 10 della Legge n. 984 del 27/12/1977, la Legge n. 991 del 25/07/1952, il Regio Decreto n. 3256 del 30/12/1923, della Legge Regionale n. 30 del 1981, dei Regolamenti e delle Direttive della Comunità Economica Europea (CEE), oggi Unione Europea (UE), nonché delle Delibere CIPE del 02/12/1987 e del 07/03/1988 in attuazione della Legge n. 752 del 08/11/1986;
- b) la gestione associata per la raccolta dei prodotti del bosco (legname, castagne, etc.) e del sottobosco (funghi, tartufi, mirtilli, lamponi, etc.) e delle lumache, anche mediante istituzione di apposite riserve;
- c) la gestione associata dei pascoli, il miglioramento del cotico erboso, l'approvvigionamento idrico, il miglioramento e la manutenzione della viabilità d'accesso ai boschi ed ai pascoli;
- d) la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, anche mediante l'iniziativa volta a l'attuazione dei relativi impianti, nonché di quelli agricoli e zootecnici;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestale, la conservazione delle sorgenti, delle acque fluenti, della flora e della fauna, con particolare riferimento alle leggi vigenti, al regolamento di polizia rurale adottato dal Comune di Ottone, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- f) la gestione del territorio dei consorziati ai fini faunistici venatori, di laghi e di corsi d'acqua per l'esecuzione della pesca sportiva, l'allevamento del bestiame equino, bovino, ovino e di altri animali vivi che possono produrre le cosiddette "Carni alternative";
- g) la formazione di addetti forestali per un corretto uso, dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale, delle tecnologie;
- h) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport, il tempo libero, il turismo, anche mediante l'apertura di esercizi per le attività turistiche, di commercio all'ingrosso ed al dettaglio;
- i) la promozione ed il sostegno, anche economico, di attività sociali, morali, culturali e sportive al fine della difesa e della valorizzazione del patrimonio umano, culturale, storico, archeologico, architettonico, paesaggistico e naturale del territorio dei consorziati.

Il Consorzio è inoltre costituito per gli scopi di cui al comma 3 dell'articolo 3 dell'Atto Costitutivo.

1-bis. Per il raggiungimento degli scopi, il Consorzio può compiere tutto quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 dell'Atto Costitutivo.

2. Il Consorzio potrà assumere personale tecnico per la gestione tecnico – economica od associarsi ad altri organismi di livello regionale o nazionale che perseguono obiettivi analoghi a quelli del Consorzio e che possano offrire la gestione tecnica.

3. Al pari potrà assumere guardie giurate, anche volontarie, per la custodia e la tutela del patrimonio agro silvo forestale dei consorziati per il conseguimento degli scopi sociali. Per le proprie finalità, il Consorzio si considera quale “Associazione Forestale” secondo la nomenclatura della politica comunitaria della CEE, oggi UE, in materia forestale.

4. Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti.

5. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dell'Atto Costitutivo, l'attività del Consorzio è disciplinata dal Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Consorziale con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

6. Il Consorzio potrà inoltre dotarsi delle strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

7. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi consortili, il Consorzio potrà delegare una o più attività alle proprietà collettive (usi civici, comunali, comunelli e consorzi utilisti) consorziate del Consorzio, relativamente ai terreni della proprietà collettiva. La delega dovrà risultare da apposita convenzione scritta, autorizzata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, tra il Consorzio e la proprietà collettiva.

Articolo 3 – ESERCIZIO SOCIALE E ORGANI DEL CONSORZIO

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 dell'Atto Costitutivo, l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. A norma dall'articolo 8 dell'Atto Costitutivo, sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Consorziale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 4 – ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. Fanno parte dell'Assemblea Consorziata, con elettorato attivo e passivo, tutti i consorziati proprietari o conduttori non inadempienti agli obblighi statutari.

Articolo 5 – MODALITA' DI VOTO

1. Ogni componente l'Assemblea Consorziata ha diritto a un voto. Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche per delega, conferita con atto scritto. Prima di ogni votazione l'Assemblea Consorziata può decidere a maggioranza di procedere a votare per alzata di mano. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono rappresentare per delega altri consorziati.

2. Ogni consorziato non può rappresentare più di altri cinque consorziati.

Articolo 6 – NORME DI ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1. L'Assemblea Consorziata provvede alla ratifica della costituzione del Consiglio di Amministrazione, costituito secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

2. L'Assemblea Consorziata provvede all'elezione del Collegio Sindacale.

Articolo 7 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. Spetta all'Assemblea Consorziata:

- ratificare la costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare lo Statuto del Consorzio e le sue eventuali modifiche, con la maggioranza dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati;
- deliberare il Regolamento del Consorzio e le sue eventuali modifiche, con la maggioranza dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, prevista dall'articolo 15 dell'Atto Costitutivo del Consorzio;
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all'esercizio sociale entro il 31 maggio di ciascun anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione (articoli 7 e 11 dell'Atto Costitutivo);
- eleggere il Collegio Sindacale (articolo 14 comma 1 dell'Atto Costitutivo);
- approvare i piani d'intervento proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determinare il contributo annuale per il funzionamento del Consorzio, di cui al successivo articolo 13;
- adottare ogni altra deliberazione che le compete a norma delle leggi vigenti e del presente Statuto.

Articolo 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un massimo di membri quante sono le frazioni che aderiscono al Consorzio. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Atto Costitutivo, ogni frazione ricadente nell'unità territoriale consortile ha diritto di eleggere il proprio Consigliere di Amministrazione con la modalità che ritiene più opportune. Analogamente può provvedere in ogni tempo alla sua revoca e sostituzione.

2. Tale numero è elevato di altri due membri, qualora al Consorzio aderiscano enti od organismi locali (Regioni, Province, Comuni), persone giuridiche, proprietà collettive (usi civici, comunali, comunelli e consorzi utilisti), società cooperative e consortili aventi scopi attinenti a quelli del Consorzio, imprese di utilizzazione e di prima lavorazione del legno.

3. I soggetti di cui al comma precedente designano, d'intesa tra loro, i due membri di diritto, che decadranno dalla carica contestualmente ai membri del Consiglio di Amministrazione eletti dalle frazioni.

4. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti da nuova elezione nella frazione di appartenenza. Per i membri designati dagli enti di cui al precedente comma 2 si procederà ad una nuova designazione di concerto tra loro.

6. A parziale modifica del comma 2 dell'articolo 9 dell'Atto Costitutivo, il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente rieleggibili.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Consorziale, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Eventuali rimborsi per spese generali sono deliberati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento degli scopi del Consorzio (articolo 9 comma 1 dell'Atto Costitutivo), fatta eccezione di quelli che, per legge o per Statuto, spettano all'Assemblea Consorziale;
- a parziale modifica dell'articolo 11 dell'Atto Costitutivo, eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vice-presidente del Consorzio, nelle prime due votazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti e in quelle successive a maggioranza dei presenti dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- nominare il Segretario del Consorzio, anche tra i non consorziati;
- proporre all'Assemblea Consorziale il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro i termini previsti dal precedente articolo 7;
- proporre all'Assemblea Consorziale i piani d'intervento nell'unità territoriale consortile;
- adottare le delibere inerenti la gestione dei piani di intervento approvati dall'Assemblea Consorziale;
- deliberare sull'ammissione (articolo 12 comma 2 dell'Atto Costitutivo), recesso ed esclusione dei consorziati;
- adottare ogni altra deliberazione che non sia di competenza dell'Assemblea Consorziale.

Articolo 10 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio (articolo 10 dell'Atto Costitutivo), dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione. Presiede l'Assemblea Consorziale e il Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente.
3. Il Presidente e il Vice-presidente scadono contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione e sono immediatamente rieleggibili.

Articolo 11 – COLLEGIO SINDACALE

1. Come previsto dall'articolo 14 dell'Atto Costitutivo, il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, dura in carica tre esercizi finanziari. Ad esso spetta il controllo e la verifica della corretta gestione del Consorzio. I suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di taluno dei Sindaci, l'Assemblea provvede all'integrazione nella sua prima riunione. Qualora il numero dei componenti risulti ridotto a meno dei due terzi, l'Assemblea Consorziale dovrà essere convocata entro tre mesi per l'integrazione del Collegio Sindacale.
3. Possono far parte del Collegio Sindacale anche i non consorziati.
4. Nel caso aderiscano al Consorzio i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 8, questi designano, d'intesa tra loro, uno dei membri effettivi e uno dei supplenti.

Articolo 12 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

1. Il contributo per il funzionamento del Consorzio è determinato annualmente dall'Assemblea Consorziale in maniera identica per tutti i consorziati e deve essere versato da ciascun consorziato

secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Consorziale (articolo 12 comma 3 dell'Atto Costitutivo). Il contributo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

2. Gli oneri relativi agli investimenti sono posti a carico dei singoli consorziati, sulla base delle previsioni contenute nei piani culturali, economici e gestionali, al netto di eventuali contributi pubblici.

Articolo 13 – PATRIMONIO CONSORTILE

1. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 dell'Atto Costitutivo, il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- versamenti effettuati dai consorziati;
- contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici non territoriali e da privati;
- ogni altro bene o attività a qualsiasi titolo pervenuta al Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali.

Il patrimonio consortile dovrà essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi e delle finalità del Consorzio.

2. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. In caso di scioglimento del Consorzio, per la destinazione dell'eventuale residuo attivo si fa riferimento al comma 2 dell'articolo 6 dell'Atto Costitutivo.